

COMUNE DI CONTURSI-TERME

- PRINCIPI FONDAMENTALI -

ART. 01

FINALITA'

01. IL COMUNE DI CONTURSI TERME RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' CHE INSISTE SUL PROPRIO TERRITORIO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE, ISPIRANDO LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA' E DELLA PARTECIPAZIONE.

ART. 02

OBIETTIVI DELL'AZIONE DEL COMUNE

01. NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE ASSUME QUALE INTERESSE PRIORITARIO IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE IN OGNI SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA, INDIVIDUANDO QUALE SETTORE FONDAMENTALE DI CRESCITA QUELLO TURISTICO-TERMALE. A TAL FINE PROMUOVE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, SALVAGUARDANDONE L'INTEGRITA' E VALORIZZANDONE LE RISORSE CON UN'IDONEA POLITICA ECOLOGICA PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI, FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL' ARTT. 02 IL COMUNE:

A) ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME LOGICA E METODO DI INTERVENTO;

B) DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI, PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI TERRITORIALI;

C) SVILUPPA OGNI FORMA DI INTERVENTO POLITICO, ECONOMICO E STRATEGICO, NON ESCLUSA LA FORMAZIONE DI SOCIETA' MISTE E SOCIETA' DI CAPITALI.

ART. 04

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE ASSICURA A TUTTI INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E FAVORISCE L'ACCESSO DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE DELL'ENTE.

03. IL COMUNE PUO' DOTARSI DI UN BOLLETTINO UFFICIALE NEL QUALE SONO PUBBLICATI GLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL SINDACO INDICATI DAL REGOLAMENTO, CHE NE STABILISCE ANCHE LA PERIODICITA' E LE MODALITA' DI DIFFUSIONE.

ART. 05

COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI

01. IL COMUNE FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA I COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI.

ART. 06

QUALITA' DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA, IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI, GLI STANDARDS AI QUALI COMMISURARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI, OGNI QUALVOLTA SIA PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE O DA ATTI DELLA PROVINCIA, E OGNI QUALVOLTA CIO' SIA POSSIBILE.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE, GIA' UFFICIALI, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO 01

RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

ART. 08

RAPPORTI TRA COMUNI E ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE CON APPOSITI INTERVENTI LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, NEI LIMITI E CON MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE PUO' STIPULARE, CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' COOPERATIVE, OPERANTI NEI SETTORI INDICATI AL COMMA 01 , CONVENZIONI PER UNA MIGLIORE COORDINATA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI.

03. IL COMUNE S'IMPEGNA AD INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE COSTITUITE ALLA VITA AMMINISTRATIVA, PROMUOVENDONE LA COLLABORAZIONE NELLA FASE DI ELABORAZIONE E PROGETTAZIONE, PER QUANTO RIGUARDA LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE POSSONO PRODURRE EFFETTI SULLE ATTIVITA' DELLE STESSE, CONSENTENDO L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI.

04. LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E SOVVENZIONI ALLE ASSOCIAZIONI E' REGOLATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI.

05. SI RICONOSCE IL RUOLO DELLA PRO-LOCO, IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE E CON IL COORDINAMENTO DELL'ENTE LOCALE, PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI VALORI NATURALI ED ARTISTICI DELLA LOCALITA', NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOCIALI DEL TURISMO.

ART. 09

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI ATTI CHE INTERESSANO SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI O ANCHE SINGOLI CITTADINI, PROCEDE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI INTERESSATI, MEDIANTE QUESTIONARI, ASSEMBLEE, UDIENZE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI E INTERPELLANDO I RAPPRESENTANTI DI CATEGORIE O I SINGOLI CITTADINI. IN TAL CASO GLI INTERESSI POSSONO PRODURRE MEMORIE

SCRITTE OD AVVALERSI DELL'ASSISTENZA DI UN ESPERTO.

02. IL COMMA 01 NON SI APPLICA NELL'ADOZIONE DELLE TARIFFE, DI ATTI RELATIVI A TRIBUTI, E DI ALTRI ATTI PER I QUALI LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDONO APPOSITE FORME DI CONSULTAZIONI.

ART. 10

CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME L'ASSEMBLEA PUBBLICA QUALE STRUMENTO ORDINARIO DI CONSULTAZIONE, DISCUSSIONE E PUBBLICITA' DI ARGOMENTI CHE INTERESSANO LA COLLETTIVITA', CON OBBLIGO DI INDIZIONE DI ALMENO UN'ASSEMBLEA ANNUALE DI RENDICONTO GENERALE ALLA POPOLAZIONE.

ART. 11

REFERENDUM

01. IL CONSIGLIO COMUNALE OD ALMENO IL 15% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO CHIEDERE L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI 2/3, DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. SONO ESCLUSI DAL DIRITTO DI INIZIATIVE POPOLARI:

- A) IL BILANCIO, LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO;
- B) I TRIBUTI, LE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE;
- C) L'ASSUNZIONE DI MUTUI, GLI ESPROPRI DI BENI E LE OCCUPAZIONI DI URGENZA.

ART. 12

AMMISSIONE DI ISTANZE

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIAZIONI, DIRETTI A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, SONO TRASMESSE DAL SINDACO ALL'ORGANO COMPETENTE PER MATERIA AL LORO ESAME.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE RISPONDONO ALLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI PROPRIA COMPETENZA ENTRO 30 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LE ISTANZE E LE PETIZIONI DI CUI AL COMMA 01, NEI TEMPI E NEI MODI INDICATI NEL PROPRIO REGOLAMENTO.

ART. 13

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 14

ISTITUZIONE E COMPITI

01. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DALL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

ART. 15

REQUISITI PER L'ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO TRA I CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 16

MODALITA' DELL'ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA DOPO DUE VOTAZIONI, TENUTESI IN DISTINTE SEDUTE, E' ELETTO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA PER 05 ANNI DALL'ELEZIONE E COMUNQUE FINO ALLA ELEZIONE DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

ART. 17

INCOMPATIBILITA'

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVERE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DEL UU.SS.LL. ;

C) I MINISTRI DI CULTO, I DIPENDENTI DEI PARTITI E DEI SINDACATI;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTE DEL COMUNE.

ART. 18

REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA, A SEGUITO DI MOZIONE

MOTIVATA, PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LA MOZIONE DEVE ESSERE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 19

AMBITO DELL'INTERVENTO

01. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PREGIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: ``GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATUTO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE ``

02. NEI CASI DI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE, RITARDI, SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI ASSOCIAZIONI, ENTI O

SOCIETA' CHE ABBIANO UNA PRATICA IN CORSO, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI, LE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, AFFINCHÉ I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI NON POSSONO PROPORRE ISTANZE AL DIFENSORE CIVICO.

04. LA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE D'UFFICIO OGNI QUALVOLTA RICONTRI CASI ANALOGHI A QUELLI SEGNALATI CON ISTANZA.

06. IL COMUNE FAVORISCE OGNI INIZIATIVA AFFINCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI CUI ESSO PARTECIPA SI DOTI DI UN DIFENSORE CIVICO O SI AVVALGA DI DIFENSORE CIVICO ISTITUITO PRESSO UNO DEI COMUNI CONSORZIATI.

ART. 20

POTERI

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CHIEDERE L'ESIBIZIONE, SENZA IL LIMITE DEL SEGRETO DI UFFICIO, DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO, E CONVOCARE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE AL FINE DI OTTENERE OGNI UTILE INFORMAZIONE SULLO STATO DELLA PRATICA E LE CAUSE DEGLI ABUSI, DELLE DISFUNZIONI, DEI RITARDI O DELLE CARENZE SEGNALATI; PUO' ALTRESI', ACCEDERE AGLI UFFICI PER COMPIERVI ACCERTAMENTI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO AL SEGRETO SULLE NOTIZIE DI CUI E' VENUTO IN POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO E CHE SIANO DA MANTENERSI SEGRETE O RISERVATE AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

ART. 21

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI PER RIFERIRE SU ASPETTI GENERALI DELLA PROPRIA ATTIVITA' E DALLE ALTRE COMMISSIONI CONSILIARI IN ORDINE AD ASPETTI PARTICOLARI.

02. IL DIFENSORE CIVICO INVIA PROPRIE RELAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

RELAZIONE ANNUALE E INFORMAZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO, IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, CON PROPRIE OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI SUGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI DI PROPRIA COMPETENZA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A DARE ALLA RELAZIONE ADEGUATA PUBBLICITA'.

ART. 23

INDENNITA'

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UNA INDENNITA' DI FUNZIONE FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITA DELIBERAZIONE IN MISURA NON SUPERARE AD 1/3 DI QUELLA DEL SINDACO.

02. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE NELLA RESIDENZA MUNICIPALE, CON ORARIO PER IL PUBBLICO PREDETERMINATO.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

ORGANI DEL CONSIGLIO

ART. 24

ORGANI DEL CONSIGLIO

01. SONO ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PRESIDENTE, I GRUPPI CONSILIARI, LE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 25

CONSIGLIERE ANZIANO

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, L'ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI E' DETERMINATA DAL NUMERO DEI VOTI OTTENUTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

ART. 26

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DI QUESTI, DALL'ASSESSORE ANZIANO.

02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IN AULA IL SINDACO E GLI ALTRI ASSESSORI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI NON POSSONO PRESIEDERE IL CONSIGLIO.

ART. 27

COMPITI DEL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO, NE DIRIGE I DIBATTITI, FA OSSERVARE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONCEDE LA

PAROLA, GIUDICA LA RICEVIBILITA' DEI TESTI PRESENTATI, ANNUNCIA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI CON L'ASSISTENZA DI 02 SCRUTATORI DA LUI SCELTI, ASSICURA L'ORDINE DELLA SEDUTA E ORDINARE CHE VENGA ESPULSO DALL'AULA IL CONSIGLIERE CHE REITERAMENTE VIOLI IL REGOLAMENTO, O CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.

ART. 28

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

01. TUTTI I CONSIGLIERI DEVONO APPARTENERE A UN GRUPPO CONSILIARE.
02. CIASCUN GRUPPO DEVE ESSERE COMPOSTO DA ALMENO TRE CONSIGLIERI.
03. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA DUE O DA UN SOLO CONSIGLIERE, PURCHE' QUESTI SIANO GLI UNICI O L'UNICO RAPPRESENTANTE DI UNA LISTA CHE HA OTTENUTO DUE O UN SOLO SEGGIO.
04. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
05. IN DIFETTO DELLA ELEZIONE DI CUI AL COMMA 04 , E' CONSIDERATO PRESIDENTE DI GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO STESSO.

ART. 29

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E COMMISSIONI SPECIALI PER L'ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMI, LA CUI COMPOSIZIONE, I CUI COMPITI E I CUI POTERI SONO STABILITI DAL PROPRIO REGOLAMENTO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LA VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 11 .
03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ASSICURA LA PRESENZA DELLE MINORANZE IN SENO ALLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI E DISCIPLINA LE MODALITA' PER LE CONSULTAZIONI E LE AUDIZIONI.
04. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE AD ECCEZIONE DEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

SEZIONE 02

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 30

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI SULLA BASE DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA ACQUISENDO IL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI PRIMI ELETTI DI CIASCUNA LISTA, A TAL FINE CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DA QUESTI PRESIDUTA.

ART. 31

DIMISSIONI DI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI HANNO EFFETTO DAL MOMENTO

DELLA PRESA D' ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 32

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI IN PRIMA CONVOCAZIONE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA IN SEDUTE SUCCESSIVE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI SEGUENTI.
02. IL REGOLAMENTO DEVE ESSERE ADOTTATO ENTRO TRE MESI DALLA VIGENZA DELLO STATUTO.

ART. 33

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO, ANCHE DIETRO RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, FISSANDO IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA, O DI PIU' SEDUTE, QUALORA I LAVORI DEL CONSIGLIO SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI.
02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' SPEDITO AI SINGOLI CONSIGLIERI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

ART. 34

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO, SENTITI I CAPI GRUPPI CONSILIARI, SECONDO LE MODALITA' E CON LE EVENTUALI ECCEZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.
02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PUO' STABILIRE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI SENTIRE I CAPI GRUPPO CONSILIARI.
03. E' DATO COMUNE PRIORITA' AGLI OGGETTI PROPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE, IN ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE O DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE.
04. UN NUMERO NON INFERIORE A 150 CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE PUO' CHIEDERE L'INSERIMENTO DI UN ARGOMENTO NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DELLA RICHIESTA.

ART. 35

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO DELLE PROPOSTE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI CONSILIARI SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO ALMENO DUE GIORNI PRECEDENTI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA.
02. LE PROPOSTE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETARIA COMUNALE ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA.
03. IN CASO DI URGENZA, I TERMINI DI CUI AI COMMI 01 , E 02 , SONO RIDOTTI DELLA META'.
04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I TEMPI DI DEPOSITO DEGLI EMENDAMENTI E

STABILISCE LE EVENTUALI ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI DEPOSITO.

05. GLI EMENDAMENTI COMPORTANTI UN AUMENTO DELLE SPESE, O UNA DIMINUIZIONE DELLE ENTRATE, SONO SEMPRE DEPOSITATI IN TERMINI TALI DA CONSENTIRE L'APPOSIZIONE DEI PARERI, DEI VISTI E DELLE ATTESTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 36

SESSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ARTICOLA NORMALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' IN SESSIONI, CON LE DURATE E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. LA SESSIONE O LE SESSIONI DEDICATE ALL'ESAME DEI PIANI, DEI PROGRAMMI GENERALI E DEI PROGRAMMI SETTORIALI, SONO PROGRAMMATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

ART. 37

SESSIONI ORDINARIE

01. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE NELLE QUALI E' POSTO IN DISCUSSIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO.

02. CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA INIZIA CON L'ISCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI CUI AL COMMA 01 , ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO E TERMINA CON L'APPROVAZIONE DEGLI STESSI.

ART. 38

PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. QUALORA LA SEDUTA NON POSSA AVERE LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, NE E' STESO VERBALE, NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI AVENTI GIUSTIFICATI, NOMI DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI ASSENTI INGIUSTIFICATI.

ART. 39

DIRITTO DEI CONSIGLIERI

01. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO AD AVERE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SUGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA, ALTRESI', DIRITTO DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI, NEI TEMPI E CON MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. TALE DIRITTO E' RICONOSCIUTO ANCHE AGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI.

03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STABILISCE FORME DI CONTINGENTAMENTO DELLE DISCUSSIONI.

04. IL REGOLAMENTO PREVEDE STRUMENTI DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 40

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI SONO PALESI, SALVO QUANTO STABILITO AL SUCCESSIVO COMMA 03 .

02. LE VOTAZIONI PALESI AVVENGONO PER ALZATA DI MANO, SALVO I CASI IN CUI LO STATUTO PREVEDE LA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.

03. CON L'ECCEZIONE DEI CASI DISCIPLINATI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, LE VOTAZIONI, SU QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE, AVVENGONO A SCRUTINIO SEGRETO.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 41

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE QUANDO OTTENGONO LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO SPECIALI MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

02. NELLE VOTAZIONI PALESI, I CONSIGLIERI CHE, PRENDENDO PARTE ALLA VOTAZIONE, DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. QUELLI, INVECE, CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

03. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI RICHIESTA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

ART. 42

ELEZIONI DI PERSONE

01. QUANDO LA LEGGE O LO STATUTO NON PREVEDANO MAGGIORANZE SPECIALI, NELLE ELEZIONI DI PERSONE IN SENO AD ORGANI INTERNI O ESTERNI AL COMUNE RISULTANO ELETTI COLUI O COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, SINO A COPRIRE I POSTI PREVISTI.

02. QUALORA LA LEGGE O LO STATUTO PREVEDANO LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, E NELLA VOTAZIONE NON SIA RIUSCITO ELETTO ALCUN RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA, SONO DICHIARATI ELETTI, IN SOSTITUZIONE DELL'ULTIMO ELETTO O DEGLI ULTIMI ELETTI DELLA MAGGIORANZA,

COLUI O COLORO CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, SINO A COPRIRE I POSTI PREVISTI.

ART. 43

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E DI RENDERE IL PARERE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI E PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESTI POSTI DAL PRESIDENTE, DAGLI ASSESSORI E DAI CONSIGLIERI.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO LO SOSTITUISCE IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DESIGNATO DAL SINDACO OD, IN MANCANZA, IL CONSIGLIERE PIU' GIOVANE.

ART. 44

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

01. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' REDATTO PROCESSO VERBALE SOMMARIO O INTEGRALE SOTTOSCRITTO DA COLUI O DA COLORO CHE HANNO PRESIEDUTO IL CONSIGLIO E DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE NEL COMPITO DI VERBALIZZAZIONE

02. IL CONSIGLIO APPROVA I PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL PROPRIO REGOLAMENTO.

SEZIONE 03

ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

ART. 45

VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

01. LE PROPOSTE DELLE DELIBERAZIONI SONO VOTATE NEL COMPLESSO, O PER ARTICOLI E NEL COMPLESSO, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 46

VERBALE

01. DI CIASCUNA DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO E' REDATTO VERBALE, CONTENENTE LA PROPOSTA DEL TITOLARE DELL' INIZIATIVA, GLI EMENDAMENTI E GLI ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI, CON L' ESITO DELLE VOTAZIONI; IL VERBALE INDICA, ALTRESI', I NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI NELLA DISCUSSIONE E I VOTI FAVOREVOLI, QUELLI CONTRARI E QUELLI DI ASTENSIONE.

02. IL VERBALE E' SOTTOSCRITTO DA COLUI O COLORO CHE HANNO PRESIEDUTO LA SEDUTA DURANTE LA TRATTAZIONE E IL VOTO DELLA PROPOSTA, E DAL SEGRETARIO COMUNALE O COLUI CHE HA SOSTITUITO.

SEZIONE 04

ATTIVITA' DI INDIRIZZO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

ART. 47

DISCUSSIONI VARIE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISCUTERE SU TEMI CHE INTERESSANO L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI LIMITI DI TEMPO E CON MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 48

MOZIONI

01. ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' PRESENTARE, PREVIA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, MOZIONI TENDENTI A PROVOCARE UN GIUDIZIO SULLA CONDOTTA E SULL' AZIONE DEL SINDACO DELLA GIUNTA, OPPURE UN VOTO CIRCA I CRITERI DA SEGUIRE NELLA TRATTAZIONE DI UN AFFARE.

ART. 49

ORDINI DEL GIORNO

01. NEL CORSO DI DISCUSSIONI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ISCRITTE

ALL'ORDINE DEL GIORNO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRESENTARE AL VOTO DEL CONSIGLIO ORDINI DEL GIORNO CORRELATI ALL'OGGETTO IN TRATTAZIONE, VOLTI AD INDIRIZZARE L'AZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO.

ART. 50

CONTROLLO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ENTI

01. IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI PRESENTANO UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DEL DIBATTITO RELATIVO ED I CASI IN CUI ESSO PUO' CONCLUDERSI CON UN VOTO.

SEZIONE 05

RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E LA GIUNTA

ART. 51

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' VOTATO PER APPELLO NOMINALE.

02. I GRUPPI CONSILIARI, E I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COLA' INDICATE, COSTITUISCONO MAGGIORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE, SINO A CHE NON DICHIARINO ESPRESSAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE DI NON FARE PIU' PARTE DELLA MAGGIORANZA.

03. I GRUPPI CONSILIARI, E I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE AD DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE COLA', INDICATE SONO CONSIDERATI DI MINORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE.

04. IN CASO DI VOTO CONTRARIO AL DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA MAGGIORANZA, E' RISERVATA COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DESTINATA PER LEGGE ALLA MINORANZA AL GRUPPO RISULTATO TALE DALLE ELEZIONI, SEMPRE CHE NON VADA A CONFLUIRE ANCHE PARZIALMENTE NELLA MAGGIORANZA.

ART. 52

PRESENTAZIONE DI MOZIONI DI SFIDUCIA

01. NELL'ORDINE DEL GIORNO CONTENENTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NON POSSONO ESSERE INSERITI ALTRI OGGETTI.

ART. 53

DIMMISSIONI IN COSTANZA DI PRESENTAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA

01. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, LA MOZIONE VIENE MESSA COMUNQUE IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' SPEDITO DAL CONSIGLIERE ANZIANO CUI SPETTA, ALTRESI', LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA.

ART. 54

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. LA REVOCA DI CIASCUN SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE PROPOSTA DAL SINDACO E VOTATA DAL CONSIGLIO, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL SINDACO CHE ILLUSTRRA LE RAGIONI DI OPPORTUNITA' DEL PROVVEDIMENTO.

02. LA VOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E L'ELEZIONE DEL SOSTITUTO AVVENGONO PER APPELLO NOMINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 55

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PER UN MASSIMO DI DUE.

03. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI E GLI ASSESSORI COMUNALI.

04. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 02 , NON POSSONO ESSERE ELETTI CITTADINI CHE SONO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI COMUNALI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI ALLA NOMINA.

ART. 56

ASSESSORE ANZIANO

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA SULLA BASE DELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 57

COMPETENZE

01. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE, SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE DELIBERARE:

A) L'APPROVAZIONE DI CONVENZIONI CON COMUNE E PROVINCIA CHE NON COMPORTINO GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI, NE' RICHIEDANO SPECIFICHE APPOSIZIONI DI FINI E FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI;

B) LE PERIZIE SUPPLETIVE DI VARIANTE, ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE;

C) L'APPROVAZIONE, SULLA BASE DI UNA DELIBERA QUADRO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI CONTRATTI D'OPERA AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGG. DEL C.C. ;

D) LE CONCESSIONI IN USO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO, SALVO QUELLE DI COMPETENZA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

E) LE SOMMINISTRAZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI, COMPRESSE LE MANUTENZIONI ORDINARIE SULLA BASE DEI REGOLAMENTI DI

CONTABILITA' E DEI CONTRATTI;

F) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE ACCETTAZIONI, I RIFIUTI DI LASCITI O DONI DI BENI MOBILI E DI VALORI MOBILIARI;

G) LE VARIAZIONI DELLE TARIFFE, CHE NON COMPORTINO MODIFICA ALLA DISCIPLINA GENERALE;

H) LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO;

I) LE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;

L) L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI DI CARATTERE GIURIDICO O ECONOMICO DERIVANTI DA NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO;

M) L'ACQUISTO O L'ALIENAZIONE DI QUOTE O DI AZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI CUI IL COMUNE GIA' PARTECIPA E CHE NON COMPORTINO VARIAZIONI NEL CONTROLLO DELLA SOCIETA';

N) GLI ATTI IN MATERIA DI PERSONALE, AD ECCEZIONE DI QUELLI ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

O) LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI, DIVERSE DA QUELLE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE QUALI LA LEGGE STATALE O REGIONALE NON PREVEDA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE O IL RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORANZE SPECIALI, NONCHE' LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI PER LE QUALI GLI ATTI FONDAMENTALI DEGLI ENTI PRESSO I QUALI ESSE SONO EFFETTUATE, NON INDIVIDUINO COMPETENZE DIVERSE;

P) LE AZIONI E I RICORSI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI DA PROPORSI DAL COMUNE O PROPOSTI CONTRO IL COMUNE DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AD AUTORITA' AMMINISTRATIVA, AI GIUDICI ORDINARI O SPECIALI, DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESSE LE TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO IL COMUNE O AL SEGRETARIO.

ART. 58

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE, PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA' DI CONVOCAZIONE, SU AVVISO DEL SINDACO O DI CHI LO SOSTITUISCE.

ART. 59

PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IL SINDACO O IL VICESINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DALL' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 60

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE.

02. LA GIUNTA PUO', PERO', AMMETTERE ALLE PROPRIE SEDUTE PERSONE NON APPARTENENTI AL COLLEGIO.

ART. 61

VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO VALIDE CON LA PRESENZA

DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. TALE MAGGIORANZA NON E' RICHIESTA QUANDO NON SI TRATTI DI ASSUMERE PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 62

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO CON IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA, NONCHE' DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA.

ART. 63

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

01. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONTIENE IL TESTO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE, CON IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, DEI VOTI CONTRARI E DI QUELLI DI ASTENSIONE, NONCHE' DI INDICAZIONE DI ARGOMENTI TRATTATI CHE NON HANNO DATO LUOGO A FORMALE DELIBERAZIONE, E L'ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA GIUNTA SU TALI ARGOMENTI.
02. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 64

RELAZIONE

01. LA GIUNTA PRESENTA UNA RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 65

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA LE PROPRIE DELIBERAZIONI SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI CIASCUN ASSESSORE, ACCOMPAGNATA DAI PARERI PREVISTI E DALLE ATTESTAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

ART. 66

VOTAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LE VOTAZIONI DELLE PROPOSTE SONO SEMPRE PALESI.
02. LA DELIBERAZIONE E' APPROVATA SE OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI.
03. COLORO CHE PRENDENDO PARTE ALLA VOTAZIONE, DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. COLORO CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 67

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO DETTA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'AZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E PROPONENDONE AL CONSIGLIO LA REVOCA ANCHE QUANDO

SI DISCOSTINO DAGLI INDIRIZZI GENERALI DA ESSO PROPOSTI, COSI' COME ACCOLTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SPETTANO AL SINDACO, OLTRE AI COMPITI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO:

- A) RICHIEDERE FINANZIAMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
 - B) IRROGARE, SENTITO IL SEGRETARIO, LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA AL PERSONALE;
 - C) DISPORRE LA SOSPENSIONE CAUTELARE, SENTITO IL SEGRETARIO;
 - D) EMANARE ORDINANZE E IRROGARE LE SANZIONI;
 - E) APPROVARE LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI INFERIORI ALL'ANNO.
02. SPETTANO AL SINDACO, INOLTRE, TUTTI I COMPITI NON ESPRESSAMENTE RISERVATI AGLI ORGANI DEL COMUNE O AL SEGRETARIO, COMPRESA LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

ART. 68

VICE SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, A SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 69

DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVA ALLA SUA COMPETENZA.

02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; PUO', ALTRESI', ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI,

SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.

03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.

04. LA DELEGA ALLA FIRMA DI ATTI PUO' ESSERE SUB DELEGATA AL SEGRETARIO NONCHE' A FUNZIONARI DEL COMUNE.

ART. 70

DELEGHE DEL SINDACO AL SEGRETARIO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, AL SEGRETARIO.

ART. 71

EFFICACIA DELLE DELEGHE

01. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE CAPO CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA REVOCA O, QUALORA VI SIA STATA REVOCA, SINO ALL'ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO 01

FORME ASSOCIATIVE

ART. 72

CONVENZIONI E COSTITUZIONE O ADESIONE A CONSORZI CON ALTRI COMUNI O LA PROVINCIA

01. I PROGETTI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI COMUNI, O LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO SERVIZI O FUNZIONI, O PER LA COSTITUZIONE O L'ADESIONE AD UN CONSORZIO, SI CONFORMANO AGLI INDIRIZZI CONTENUTI IN UN PROGRAMMA DI MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA.

02. LA COMMISSIONE COMPETENTE, SENTITI I CONSIGLIERI COMUNALI CHE CHIEDONO AUDIZIONE, FORMULA SE DEL CASO ALLA GIUNTA PROPOSTE DI EMENDAMENTO.

03. LA CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 01 , E' INDI SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, RESTANDO ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI EMENDAMENTO.

04. IL COMUNE COSTITUISCE LE CAMERE TERRITORIALI DELLA PROTEZIONE CIVILE PONENDOSI COME FINALITA', IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, LA FORMAZIONE COMPrensORIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

ART. 73

CONVENZIONI CON ENTI DIVERSI DA COMUNI E PROVINCIA

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI DIVERSI DA ALTRI COMUNI E DALLA PROVINCIA.

02. PER LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 68 .

ART. 74

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI

01. PER PERSEGUIRE SCOPI DI PUBBLICA UTILITA', IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI.

02. L'INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO NELLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' MISTE, AVVERRA' CON I CRITERI DELLA MASSIMA TRASPARENZA, PREVIA CONGRUA PUBBLICITA', VALORIZZANDO AL MASSIMO LE RISORSE ECONOMICHE, ORGANIZZATIVE, FINANZIARIE LOCALI

ART. 75

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI SETTORIALI CHE NECESSITANO DALL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI I COSTI LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI

ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DI ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

CAPO 02

EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 01

GENERALITA'

ART. 76

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI MEDIANTE LE STRUTTURE E CON LE FORME CHE ASSICURANO LA MIGLIORE EFFICIENZA, RICERCANDO ANCHE LA COLLABORAZIONE CON I PRIVATI CON I QUALI PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI.

02. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON QUOTE O AZIONI A SOCIETA' DI CAPITALE, I CUI FINI STATUTARI COMPREDANO L'EROGAZIONE DI SERVIZI DEI QUALI PUO' USUFRUIRE ANCHE LA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 77

CONTROLLO SULLA PARTECIPAZIONE A FORME SOCIETARIE

01. IL SINDACO O CHI DA ESSO DELEGATO A RAPPRESENTARLO NELLE SOCIETA' DI CUI ALL' ARTT. 72 , RIFERISCE ANNUALMENTE, IN OCCASIONE DELLA SESSIONE DEDICATA AL CONTO CONSUNTIVO, SULL'ANDAMENTO DELLE SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA.

SEZIONE 02

AZIENDE

ART. 78

COSTITUZIONE DI AZIENDE

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PRESENTANO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' VALERSI DI AZIENDE SPECIALI.

ART. 79

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SUBORDINA L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI ALL'ACCOGLIMENTO, DA PARTE DI QUESTO, DEI PRINCIPI DI UNITARIETA' CON L'INDIRIZZO GENERALE DEL COMUNE, ASSICURATA DAL PRESIDENTE DELL'AZIENDA, DI SEPARAZIONE TRA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ATTRIBUITI AGLI ORGANI ELETTIVI, E DI CESSIONE, ATTRIBUITI AL DIRETTORE ED AI DIRIGENTI, DI RESPONSABILITA' E DI GERARCHIA NELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AZIENDA.

ART. 80

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA COMPONENTI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA PERSONE IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI E DI ELEGGIBILITA' AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DEL COMUNE PRECISA I REQUISITI CHE DEBONO POSSEDERE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE, LE MODALITA' PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, LE MODALITA' DEL VOTO.

ART. 81

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA, PRIMA DELL'ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 82

RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

01. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 83

DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DURANO IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE SONO PROROGATE FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 84

NOMINA DEL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE E' NOMINATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELL'AZIENDA CHE PUO' PREVEDERE LA FIGURA DEL VICE DIRETTORE.

ART. 85

REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE IL PRESIDENTE O I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA A SEGUITO DI MOZIONE MOTIVATA, PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 86

RAPPORTI CON IL COMUNE

01. I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, I PROGRAMMI E IL CONTO CONSUNTIVO DELLE AZIENDE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE VALUTA LA CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DA ESSO DETTATI, NELLE SESSIONI RISPETTIVAMENTE DEDICATE ALL'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PROGRAMMI E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

02. LE MODALITA' PER IL COORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' E DEI BILANCI DEL COMUNE E DELL'AZIENDA SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 87

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO DALL'ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE, AL CUI VERTICE E' POSTO IL SEGRETARIO.

ART. 88

ORGANIZZAZIONE

01. GLI UFFICI DEL COMUNE SONO ORGANIZZATI IN UNITA' OPERATIVE INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO.

02. I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE SONO AD ESSE PREPOSTI DAL SINDACO, SENTITO IL SEGRETARIO.

ART. 89

RESPONSABILITA'

01. IL SINDACO INDIVIDUA, PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA, UN IMPIEGATO CHE SUPPLISCE IL RESPONSABILE, OGNI QUALVOLTA NON POSSA PROVVEDERSI AD UNA DELEGA SPECIALE DA PARTE DI QUESTI O AD UN PROVVEDIMENTO DI SUPPLENZA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CASI IN CUI IL SEGRETARIO O I RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE POSSONO DELEGARE PROPRIE FUNZIONI AD ALTRI IMPIEGATI.

03. LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO NELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 90

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. QUANDO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NON SIA INDIVIDUATO DAL SEGRETARIO O DA CHI LO SOSTITUISCE, RESPONSABILE NEL PROCEDIMENTO E' L'IMPIEGATO RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE AI SENSI DELL' ARTT. 85 .

ART. 91

ATTI CON RILIEVO ESTERNO

01. NELL'AMBITO DEGLI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO E CHE NON COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA, FERME RESTANDO LE

COMPETENZE DEGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SPETTA AL SEGRETARIO LIQUIDARE LE SPESE A CALCOLO DIPENDENTI DA LAVORI, PROVVISIVE O FORNITURE, ENTRO I LIMITI DEGLI IMPEGNI, FORMALMENTE ASSUNTI, DERIVANTI DA CONTRATTI O DA PRECEDENTI DELIBERAZIONI.

02. SPETTA AL SEGRETARIO OPERARE LE NOMINE DEL PERSONALE OGNI QUALVOLTA SI TRATTI DI UTILIZZARE GRADUATORIE IN VIGORE.

03. SPETTA AL SEGRETARIO IL RILASCIO DI TUTTI GLI ATTI RICOGNITIVI DI VALUTAZIONE E DI INTIMAZIONE CHE LA LEGGE E LO STATO NON RISERVANO AGLI ORGANI DEL COMUNE.

ART. 92

PRESIDENZA DELLE GARE

01. LA PRESIDENZA DELLE GARE SPETTA AL SEGRETARIO, COME PURE LA FIRMA DEI CONTRATTI, OGNI QUALVOLTA EGLI NON SIA CHIAMATO A SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI GARA O A ROGARE L'ATTO, NEI QUALI CASI LA PRESIDENZA DELLE GARE E LA STIPULA DEGLI ATTI SPETTANO AL SINDACO.

ART. 93

ATTI INTERNI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE RISPONDONO DELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DAI PROGRAMMI DA QUESTI APPROVATI.

02. IL SEGRETARIO ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE, IRROGANDO LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA E, QUALORA RITENGA CHE SIA DA IRROGARE UNA SANZIONE PIU' GRAVE, ESERCITANDO LA RELATIVA PROPOSTA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL SEGRETARIO PUO' EMANARE CIRCOLARI ESPLICATIVE DI LEGGI E REGOLAMENTI.

CAPO 03

CONTROLLI

ART. 94

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E' ESERCITATA DAL REVISORE DEI CONTI, ANCHE CON RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DI STANDARDS PREVIAMENTE DETERMINATI.

ART. 95

FUNZIONI E POTERI DEL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, NELL'ESERCIZIO DELLE QUALI PUO' DISPORRE ISPEZIONI, ACQUISIRE DOCUMENTI E CONVOCARE DIRIGENTI E IMPIEGATI DEL COMUNE, CHE HANNO L'OBBLIGO DI RISPONDERE, E SENTIRE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN QUALSIVOGLIA ENTE, ISTITUTO O AZIENDA CUI IL COMUNE EROGHI CONTRIBUTI.

02. PUO' PRESENTARE RELAZIONI E DOCUMENTI AL CONSIGLIO COMUNALE E, SE RICHIESTO, HA L'OBBLIGO DI COLLABORARE CON QUESTO.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE. PUO', SU RICHIESTA AL PRESIDENTE DI CIASCUN COLLEGIO, PRENDERE LA PAROLA PER DARE COMUNICAZIONI E FORNIRE SPIEGAZIONI INERENTI ALLA LORO ATTIVITA'.

ART. 96

INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI

01. L'INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI E' STABILITA NELLA MISURA PREVISTA DAI TARIFFARI UFFICIALI.

ART. 97

TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL CO.RE.CO. O AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

01. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E AI CAPI GRUPPO CONSILIARI.

TITOLO 04

REVISIONE DELLO STATUTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 98

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO ESAMINATE NELLA PRIMA SEDUTA DI CIASCUN ANNO SOLARE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. IN DEROGA AL COMMA 01 , IL CONSIGLIO PUO' ESAMINARE LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO, QUANDO CIO' SI RENDA NECESSARIO A SEGUITO DI MODIFICHE LEGISLATIVE O DI ANNULLAMENTO DI DISPOSIZIONI STATUTARIE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI.

03. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 300 CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 99

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. DELLA LEGGE N. 142 DELL' 08.06.1990 VENGONO ADOTTATI ENTRO UN ANNO DALL'ADOZIONE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO TERMINI INFERIORI GIA' PREVISTI DALLO STATUTO.

ART. 100

VIGORE DEI REGOLAMENTI VIGENTI

01. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO, E DI QUELLI COMUNQUE NECESSARI A DARNE ATTUAZIONE, RESTANO IN VIGORE I REGOLAMENTI VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 101

01. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, SI RINVIA ALLA

NORMATIVA VIGENTE.